

DCO 3/11
Criteria per la definizione dei corrispettivi di cui al
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 11 marzo 2011

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 3/11 (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) illustra i propri orientamenti in materia di corrispettivi per i soggetti che realizzano la nuova capacità di stoccaggio e per i servizi di anticipazione degli effetti sul mercato della nuova capacità.

Le misure proposte si collocano nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 130/10 recante *“Misure per la maggiore concorrenzialità del mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99”*.

OSSERVAZIONI GENERALI

Anigas condivide l'impostazione generale dell'Autorità di determinare i corrispettivi di stoccaggio di Piano in base a criteri e modalità analoghi rispetto a quelli attualmente utilizzati per il calcolo dei corrispettivi standard, evitando qualsiasi tipo di discriminazione sulla valorizzazione della tariffa applicata al servizio standard di modulazione.

Si ritiene quindi che la tariffa applicata ai servizi relativi al D. Lgs. 130/10 sia calcolata con riferimento alle effettive prestazioni (punta e spazio) assegnate a tali servizi.

Infatti, già da quest'anno si rileva, per i clienti civili una forte riduzione delle assegnazioni sia di punta che di spazio relativi al servizio standard in esito ai conferimenti Stogit.

Nella consapevolezza che il presente documento di consultazione nasce dalla necessità di regolare previsioni normative contenute in una legge primaria, Anigas ritiene inoltre opportuno rilevare le proprie perplessità circa i tempi necessari per l'avvio delle misure anticipatorie fisiche coerentemente con il ciclo degli stoccaggi, così come previsto dalle relative delibere attuative.

Si evidenzia, inoltre, che le tempistiche proposte per la procedura di assegnazione di capacità, pur se slittate, appaiono ancora piuttosto stringenti in relazione alla complessità e alla rilevanza economica delle decisioni che i soggetti investitori devono assumere in un contesto non ancora completamente definito. Tale osservazione assume particolare rilievo per i clienti termoelettrici, per i quali la complessità di partecipazione alle procedure sono maggiori rispetto ai clienti industriali in conseguenza del diverso meccanismo di allocazione previsto (pro-quota per industriali, asta competitiva per termoelettrici).

In particolare, se tale asta venisse effettuata già ad aprile 2011 contestualmente alla procedura di assegnazione ai clienti industriali, i produttori termoelettrici sarebbero costretti a presentare offerte in una situazione estremamente incerta, con informazioni insufficienti e il rischio di far emergere indicazioni di prezzo non affidabili.

Si chiede pertanto all'Autorità di valutare il possibile rinvio delle procedure di allocazione per i termoelettrici, al fine di consentire a tali soggetti approfondimenti e valutazioni ulteriori sulle prestazioni e i servizi che saranno loro messi a disposizione.

Anigas ritiene peraltro che tale proroga non debba essere tale da alterare lo spirito della proposta dell'Autorità, dal momento che lo svolgimento delle procedure d'asta per tali soggetti con significativo anticipo rispetto alla effettiva messa a disposizione della capacità consentirà di fornire segnali di lungo termine che si ritengono importanti per gli operatori.

Si ritiene, inoltre, opportuno sottolineare che i soggetti investitori, con l'avvio del futuro mercato del bilanciamento, nel modello semplificato e nei meccanismi proposti dall'Autorità con il documento di consultazione DCO 45/10, saranno tenuti a partecipare al mercato mettendo a disposizione le loro capacità in quanto considerati c.d. *utenti abilitati*.

Infine, date la complessità del tema, dovuto all'insieme di norme – D.Lgs 130/10, Delibere ARG/gas 193/10, ARG/gas 13/11, ARG/gas 14/11, il presente documento di consultazione nonché la procedura di Stogit pubblicata sul proprio sito internet – che appaiono in alcuni tratti in contraddizione tra loro o comunque poco chiare, sarebbe opportuno che l'Autorità chiarisse agli operatori e clienti industriali l'ambito di applicazione, i requisiti di partecipazione, le modalità di cessione della capacità nonché le tempistiche.

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S1. Osservazioni alle considerazioni svolte in merito ai costi afferenti il Piano ed eventuali proposte motivate di alternative.

S1. Anigas ritiene fondamentale che vengano attribuiti in maniera corretta i costi alle diverse categorie di utenza e in particolare che i costi dei nuovi investimenti vengano coperti dai soggetti che ne beneficeranno.

Coerentemente a tale metodologia, Anigas ritiene che i costi di capitale afferenti il Piano debbano essere calcolati sommando quota parte dei costi degli impianti Stogit esistenti (di cui fruiranno sia i clienti civili che i soggetti investitori D.Lgs. 130/10, visto il ruolo preponderante delle sovrappressioni) al totale dei costi di realizzazione di sovrappressioni, nuovi impianti e ampliamenti degli impianti esistenti come previsti dal Piano (di cui godranno soltanto i soggetti investitori D.Lgs. 130/10).

S2. Osservazioni in merito alla struttura e ai criteri di definizione dei corrispettivi ed eventuali proposte motivate di alternative.

S2. Per quanto detto in precedenza, si ribadisce l'esigenza di definire un criterio non discriminatorio tra industriali, termoelettrici e civili, sia nella loro valorizzazione (anche negli anni a venire) sia nelle modalità di applicazione, che devono tenere in considerazione anche il valore della punta assegnata allo stoccaggio di cui al D.Lgs 130.

Si evidenzia che l'applicazione del perimetro di costi riportato nella risposta alla spunto di consultazione precedente, risulterà presumibilmente in corrispettivi di Piano su livelli superiori rispetto a quelli standard (sui quali soltanto dovrà gravare quota parte dei costi degli stoccaggi esistenti e non anche i costi di realizzazione dei nuovi investimenti).

Si ritiene comunque necessario mantenere prioritaria la garanzia del servizio di stoccaggio destinato alla modulazione del mercato civile, anche rispetto alle prestazioni destinate ai servizi di cui al D. Lgs. 130/10.

S3. Osservazioni in merito ai criteri proposti per la determinazione del corrispettivo ed il recupero degli oneri relativi all'anticipazione degli effetti sul mercato della nuova capacità di stoccaggio ed eventuali proposte motivate di alternative.

S3. Per quanto riguarda il recupero in tariffa degli oneri sostenuti dal GSE, Anigas condivide la proposta dell'Autorità e sottolinea comunque la necessità di definire gli incrementi tariffari della componente variabile applicata ai quantitativi prelevati (e non su quelli immessi, come proposto dall'Autorità).

S4. Osservazioni in merito ai criteri proposti per garantire l'invarianza economica dei clienti allacciati alle reti di distribuzione ed eventuali proposte motivate di alternative.

S4. Si condivide la proposta dell'Autorità, che consente di adottare un meccanismo semplice per garantire l'invarianza economica dei clienti allacciati alle reti di distribuzione.

Tuttavia, ci si riserva di fornire ulteriori proposte che consentano di semplificare ulteriormente la modalità applicativa.

Si evidenzia comunque la necessità di definire il corrispettivo S_d con congruo anticipo rispetto all'effettiva applicazione.

Tuttavia si segnala come la presenza di utenti del trasporto che non servono direttamente i clienti finali allacciati a rete di distribuzione renda di fatto impossibile per tali utenti garantire il trasferimento delle riduzioni fino ai clienti finali aventi diritto.